



TRA PRESENTE E FUTURO

Per una rinnovata
visione sociale

X CONGRESSO
NAZIONALE

REGOLAMENTO CONGRESSUALE



Approvato dal Comitato Direttivo del 17/09/2020



Art.1 – Criteri generali

Il Comitato Direttivo delibera la convocazione del X° Congresso dell'Auser Nazionale, che si svolgerà presso il Centro Congresso Frentani a Roma nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2021, approva i Documenti Congressuali ed il presente Regolamento.

Il Regolamento congressuale ha valore sia per il X° Congresso, che per i Congressi straordinari delle strutture che si dovessero tenere tra il X° e l'XI° Congresso, fatte salve le eventuali modifiche statutarie approvate dal X° Congresso.

Nel caso di Congressi straordinari le norme generali di questo Regolamento si applicano al livello corrispondente, fatte salve le prerogative del Direttivo del livello interessato che dovrà definire il rapporto iscritti/delegati.

Per la partecipazione ad eventuali Congressi straordinari l'iscrizione deve essere stata perfezionata almeno novanta giorni prima della data in cui il Comitato Direttivo interessato ha convocato il Congresso.

I testi definitivi dei documenti congressuali, approvati dal Comitato Direttivo Nazionale, verranno portati immediatamente a conoscenza di tutte le strutture dell'Associazione mediante la comunicazione elettronica e attraverso la stampa dei materiali che verranno inviati in numero congruo per essere messi a disposizione delle iscritte e degli iscritti.

Art.2 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee regionali Auser, in numero proporzionale agli iscritti e garantendo comunque un numero minimo di rappresentanti a tutte le regioni.

Pertanto alle strutture regionali o alle province autonome che non raggiungessero il quorum viene garantito un numero di due partecipanti al congresso nazionale.

I delegati all'Assemblea nazionale sono eletti in un rapporto 1/1.500 o frazione superiore a 750 iscritti risultanti dalla chiusura del tesseramento dell'anno 2019.

Al numero dei delegati così definiti verrà aggiunta una quota di 32 delegati da destinare proporzionalmente tra le regioni al di sotto dei 20 delegati ed al di sopra dei cento iscritti per realizzare l'equilibrio di genere.

Art. 3- Composizione delle liste dei delegati

Le liste per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale dovranno garantire una equilibrata rappresentanza degli associati, dei volontari, e dei dirigenti delle associazioni affiliate, delle Auser territoriali e regionali, nel rigoroso rispetto della norma antidiscriminatoria di cui all'art. 38 dello Statuto nazionale, per garantire la quale, se necessario si procederà all'utilizzazione del metodo dello scorrimento della lista.

Art. 4- Commissione di Garanzia Congressuale Nazionale(CGCN)

Il Comitato Direttivo al termine dei lavori elegge la Commissione di Garanzia Congressuale Nazionale (CGCN), che dovrà essere formata da un numero di componenti dispari. La CGCN, al momento del proprio insediamento, eleggerà un proprio presidente.

La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è titolare esclusiva dell'interpretazione autentica del Regolamento Congressuale, pertanto solo a questa Commissione possono essere presentate richieste di interpretazione del presente Regolamento.

I Comitati Direttivi Regionali e Territoriali insedieranno al proprio livello le relative Commissioni di Garanzia Congressuale con le stesse caratteristiche di quella nazionale.

Le Commissioni ai diversi livelli:

a) operano per garantire il corretto svolgimento di tutta l'attività congressuale e, nel caso in cui ne registri la necessità, intervengono di propria iniziativa per prevenire eventuali contenziosi.

b) assicurano il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo statuto e dal presente regolamento, dirimono controversie, esaminano e rispondono ai ricorsi.

c) decidono a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

d) sono tenute a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento degli stessi e comunque non oltre la data d'inizio del Congresso delle istanze successive. In ogni caso l'iter congressuale non può essere interrotto.

I ricorsi di prima istanza vanno presentati dagli interessati entro le successive 24 ore lavorative dalla conclusione del Congresso cui si fa riferimento.

Qualora non fossero rispettati tali tempi, gli interessati possono presentare ricorso non oltre le 48 ore precedenti l'inizio del congresso dell'istanza successiva, alla relativa Commissione di Garanzia. Il firmatario di un ricorso, qualora lo stesso fosse respinto, può appellarsi all'istanza superiore entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo.

Art. 5 - Articolazione dell'attività congressuale

Dal varo definitivo dei materiali congressuali da parte del Comitato Direttivo Nazionale devono essere garantiti i seguenti adempimenti:

- a. la stampa dei materiali e la cura della loro diffusione;
- b. la predisposizione dei verbali per i Congressi delle Assemblee delle Associazioni affiliate di base e delle strutture;
- c. lo svolgimento delle riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono i materiali congressuali senza votarli;
- d. le riunioni degli organismi dirigenti, inoltre, devono stabilire le modalità concrete di svolgimento (Convocazione, data e luogo) del Congresso di loro competenza, il rapporto iscritti-delegati, nonché il coordinamento dell'attività congressuale delle strutture afferenti e delle affiliate;
- e. il calendario congressuale delle Assemblee di base deve essere predisposto dalla Presidenza Territoriale e consegnato alla Commissione di Garanzia Congressuale Territoriale;
- f. i Comitati Direttivi di convocazione dei congressi dovranno svolgersi dal 18 settembre al 16 ottobre 2020;
- g. le Assemblee congressuali di base delle Associazioni affiliate dovranno svolgersi dal 19 ottobre al 27 novembre 2020;
- h. i Congressi delle strutture territoriali dovranno svolgersi dal 30 novembre al 12 febbraio 2021;
- i. i Congressi delle strutture regionali dovranno svolgersi dal 15 febbraio al 12 marzo 2021;
- j. il X° Congresso Nazionale nei giorni 14,15 e 16 aprile 2021

l. I delegati delle Assemblee congressuali Auser vengono eletti a partire dalle Assemblee delle associazioni affiliate con le modalità del presente regolamento e con il rapporto iscritti-delegati stabilito dalle singole strutture di riferimento.

Art. 6- Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee sono convocate dai rispettivi Comitati Direttivi, con congruo anticipo sulla data fissata, non inferiore a 10 giorni, tramite affissione della convocazione nella sede sociale e lettera o qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto invio, indicando data e luogo di svolgimento, in prima e in seconda convocazione e il programma di lavoro.

Art. 7 - Svolgimento delle Assemblee

Tutte le Assemblee si svolgono sui documenti congressuali approvati dal Direttivo nazionale nonché su eventuali documenti aggiuntivi o relativi a tematiche di pertinenza locale, predisposti dagli organismi dirigenti delle strutture territoriali o delle associazioni affiliate e approvati dal Comitato Direttivo che convoca il congresso.

I documenti devono essere portati a conoscenza degli associati con congruo anticipo prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa. Tutte le operazioni congressuali si dovranno svolgere nel rispetto della norma anti discriminatoria, applicando le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Laddove non fosse possibile garantire la presenza dell'intera platea congressuale a causa dell'impossibilità di reperire spazi adeguati al rispetto delle norme di sicurezza atte a prevenire il contagio da virus Covid-19, la presidenza della struttura interessata provvede ad organizzare il congresso nella cosiddetta "modalità mista": in presenza e da remoto. In tal caso, chi è collegato in videoconferenza deve essere messo nella migliore condizione di partecipazione ai lavori congressuali, sia nella discussione, sia nelle operazioni di voto. Nella convocazione del Congresso va esplicitato il ricorso alla "modalità mista" e possibilmente verificato singolarmente con le/i componenti la platea congressuale quale delle due modalità si intende utilizzare al fine di valutarne le implicazioni organizzative relative.

La Commissione di garanzia congressuale competente, in accordo con le strutture interessate, può intervenire per assicurare l'ordinato svolgimento dei congressi.

All'inizio dei lavori verrà eletto un presidente o nei casi di strutture più grandi una presidenza, che guiderà l'Assemblea e ne garantirà il regolare svolgimento. Si procederà inoltre all'elezione delle commissioni congressuali, nel caso delle Assemblee di base il presidente o la presidenza possono svolgere anche le funzioni, delle Commissioni.

Al termine del dibattito si procede alla votazione in questo ordine:

- Eventuali emendamenti al/ai documenti nazionali
- Documento/i nazionale/i
- Eventuali ordini del giorno
- Elezione dei delegati al Congresso di istanza superiore
- Rinnovo degli organi e delle cariche sociali previsti dallo Statuto

Tutta la documentazione, gli esiti delle votazioni e il relativo verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea, dovranno essere trasmessi all'istanza superiore.

Art. 8 - Emendabilità dei documenti congressuali

Nelle Assemblee di base ed in tutti i livelli congressuali è possibile presentare emendamenti ai documenti congressuali, da non meno del 5 % degli aventi diritto dell'istanza di riferimento, gli stessi saranno votati separatamente e con le modalità previste dall'articolo 7.

Se tali emendamenti superano comunque il 30% dei consensi passano all'istanza congressuale superiore, con tale modalità di istanza congressuale in istanza congressuale le proposte di emendamento possono arrivare ed essere esaminate dal Congresso nazionale dell'Auser.

Art. 9 - Modalità di voto

Le Assemblee si esprimono a voto palese su tutti i documenti. In caso di documenti alternativi l'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con il quale si determina anche la votazione sui documenti congressuali.

L'elezione di delegati avviene per voto palese sulla lista presentata dalla Commissione elettorale ovvero dalla Presidenza del congresso nel caso di strutture di base di ridotte dimensioni. Nel caso di liste alternative la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'elezione degli organismi di norma avviene per voto palese sulla lista presentata dalla Commissione elettorale ovvero della Presidenza del congresso nel caso di strutture di ridotte dimensioni. Nel caso di presentazione di liste alternative la votazione avviene a scrutinio segreto.

Per la presentazione di liste alternative è necessario il sostegno di almeno il 15% degli aventi diritto.

Si può ricorrere al voto segreto, ove non già previsto, su richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto.

Nel caso di voto segreto, al fine di stabilire i delegati eletti ovvero la composizione degli organismi si ricorrerà al metodo proporzionale. (vedi esempio)

Esempio: Organismo di 50 componenti. Presentazione di due liste.

Metodo proporzionale puro

Aventi diritto 120. Lista A: 90 voti; Lista B: 25 voti; Nulli 5voti; Voti validi: 115

Lista A: $90/115 \times 100 = 78,26\% = 39,13 = 39$ Lista B: $25/115 \times 100 = 21,73\% = 10,86 = 11$

Metodo d'Hondt

Voti validi $115/50 = 2.3$ Quorum

Lista A: $90/2.3 = 39.13 = 39$

Lista B: $25/2.3 = 10.86 = 11$

In caso di emendamenti si procede al voto come segue:

- Gli emendamenti e gli ordini del giorno accolti dalla Commissione politica eletta dall'Assemblea Congressuale vengono dati per accolti nella formulazione originaria o in quella rielaborata dalla Commissione, se accettato dai presentatori. In caso contrario si procede al voto per contrapposizione e risulta accolto l'emendamento che raccoglie il numero maggiore di voti. Si prevede un intervento a favore ed uno contro per ogni emendamento, e dichiarazioni di voto, di breve durata.
- Analogamente si procede per gli emendamenti e gli ordini del giorno respinti dalla Commissione politica.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie o contestazioni intervenute nelle operazioni congressuali dovranno essere deferite alle Commissioni di garanzia competenti.